

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno in corso di approvazione. ●

MESE DI DICEMBRE ●●●

31 MERCOLEDÌ EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-3-2014

Presentazione dichiarazione dei redditi modello Unico 2014 e dichiarazione Imu. Per le persone decedute successivamente al 28-2-2014 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi e dell'Imu entro 6 mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2013. Pertanto gli eredi hanno tempo fino ad oggi per presentare la dichiarazione Imu per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2013 dal *de cuius* e la dichiarazione dei redditi del *de cuius* con il modello Unico 2014 tramite gli uffici postali; per le persone decedute dall'1-6-2014 al 30-9-2014 il modello Unico 2014 può essere presentato entro il 31-3-2015 in via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati.

Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2013 il modello 730 per l'anno d'imposta 2012 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2014 presentato per conto del *de cuius*.

LIBRO DEGLI INVENTARI

Redazione e sottoscrizione. I contribuenti che sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro degli inventari devono provvedervi entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2014 è scaduto il 30-9-2014.

SCRITTURE CONTABILI MECCANOGRAFICHE

Stampa su carta. I libri contabili tenuti con sistema meccanografico sono considerati regolari se stampati su supporto cartaceo entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. L'adempimento riguarda pertanto i con-

tribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2014 è scaduto il 30-9-2014.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

Comunicazione mensile dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di novembre 2014 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'art. 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il dm 30-3-2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010).

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Si ricorda che per le operazioni effettuate

dall'1-1-2014 non è più consentito l'utilizzo della vecchia modulistica, sostituita dal nuovo «modello di comunicazione polivalente» approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2-8-2013, così come modificato dal provvedimento del 5-11-2013.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato dm 30-3-2010, il decreto legge n. 40 del 25-3-2010, convertito con modificazione in legge n. 73 del 22-5-2010, il dm 4-5-1999, il dm 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e il dm 5-8-2010. Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011. Si fa presente che è in corso l'approvazione di un decreto legislativo che dovrebbe semplificare questa e altre scadenze.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto Decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

INPS

Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di novembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27 novembre 2009 consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di

identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474 e 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 3° trimestre 2014, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 51 del 16-4-2014 consultabile sul sito www.inps.it

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Presentazione domande per l'assegno al nucleo familiare. I lavoratori autonomi iscritti all'Inps nella gestione separata (collaboratori, amministratori di società, liberi professionisti, associati in partecipazione, ecc.), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, possono richiedere all'Inps, qualora ricorrano i presupposti, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare. Poiché tale diritto può essere esercitato nei limiti della prescrizione quinquennale, i lavoratori che intendono richiedere la prestazione dall'1-1-2010 devono presentare all'Inps la relativa domanda entro oggi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.inps.it, alla circolare Inps n. 138 del 19-7-2002 e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4-4-2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12-6-2002).

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2010 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1-12-2010 e il 31-12-2010;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1-12-2012 e il 31-12-2012;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1-12-2010 e il 31-12-2010 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1-12-2010 e il 31-12-2010 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-12-2012.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2014 a pag. 78.

CAPITAL GAIN

Opzione o revoca regime risparmio am-

ministrato. Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul *capital gain* per l'anno 2015 secondo il metodo del patrimonio amministrato, mediante comunicazione scritta al soggetto incaricato della custodia o dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (Supplemento Ordinario n. 2/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3-1-1998).

La scadenza interessa coloro che possiedono titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate, soggetti a imposta sostitutiva sul *capital gain* in caso di cessione, che sono in custodia o in amministrazione presso banche, Sim o altri intermediari professionali autorizzati.

Opzione o revoca regime risparmio gestito. Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul *capital gain* per l'anno 2015 secondo il metodo del risparmio gestito, mediante comunicazione scritta al soggetto gestore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (Supplemento Ordinario n. 2/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3-1-1998).

La scadenza interessa coloro che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 23-7-1996, l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi a imprese.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.

TRASPARENZA FISCALE

Trasmissione telematica dell'opzione.

Le società di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del dpr n. 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi) con esercizio coincidente con l'anno solare, soggetti all'imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative), che intendono avvalersi per il triennio 2014-2016 del particolare regime di trasparenza fiscale in base agli articoli 115 e 116 del suddetto dpr n. 917/86, devono entro oggi trasmettere all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l'apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 4-8-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20-8-2004).

Si vedano anche il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23-4-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30-4-2004) e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E del 22-11-2004.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO

Effettuazione pagamenti con bonifico «parlante». Coloro che intendono beneficiare, per l'anno d'imposta 2014, delle detrazioni fiscali (50 e 65%) relative ai lavori di ristrutturazione edilizia, com-

preso il bonus per i mobili e gli elettrodomestici, e per il risparmio energetico, devono entro oggi effettuare i pagamenti con bonifico cosiddetto «parlante». Dal 2015 la legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) ha previsto una riduzione delle percentuali di detrazione.

Si vedano sull'argomento le specifiche guide fiscali consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e i numerosi articoli pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° dicembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° dicembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-11-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

Tardivo versamento imposte e tributi.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) soggetti Irpef che non hanno versato entro il 1° dicembre scorso, in tutto o in parte, il secondo o unico acconto delle imposte e dei tributi dovuti per l'anno d'imposta 2014;
- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2014, non hanno versato entro il 1° dicembre scorso, in tutto o in parte, l'ultima rata in scadenza. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione,

vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 15-12-2014) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

MESE DI GENNAIO ●●●

10 SABATO

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

Registrazione e invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato, salvo qualche eccezione, a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il 6° giorno successivo a quello dell'operazione; per questa e altre novità previste dal 2014 si era già data notizia con l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2013 a pag. 11.

Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni è stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono.

L'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive, intendendosi anche l'olio sfuso destinato al confezionamento, nonché i commercianti di olive e/o di sansa, cioè le imprese che acquistano e vendono olive e/o sansa destinate alla produzione di olio. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente. Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2014 a pag. 15 e seguente, dove sono richiamati i provvedimenti emanati dal Mipaaf e da Agea.

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2014.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito www.inps.it (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2014 si veda la circolare Inps n. 23 del 10-2-2014 consultabile sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

15 GIOVEDÌ

IVA

Fatturazione differita per consegne di dicembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i sogget-

ti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di dicembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di dicembre, anziché al mese di gennaio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di dicembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di dicembre ai sensi del dm 15-11-1975.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario